

**Regolamento per la pubblicità, trasparenza
ed accesso ai documenti della Fondazione ONC**

Indice

CAPO I – Oggetto ed ambito di applicazione	3
<i>Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione</i>	
<i>Art. 2 – Principi generali</i>	
CAPO II – Atti soggetti a pubblicità, trasparenza e accesso ai documenti	4
<i>Art. 3 – Atti</i>	
<i>Art. 4 – Pubblicità degli atti</i>	
<i>Art. 5 – Pubblicità sul sito internet</i>	
<i>Art. 6 – Accesso agli atti</i>	
<i>Art. 7 – Modalità di accesso, tempistiche e costi di accesso</i>	
<i>Art. 8 – Limiti all'accesso</i>	
CAPO III – Norme speciali in tema di Procedure di accreditamento	6
<i>Art. 9 – Ambito di applicazione</i>	
<i>Art. 10 – Pubblicità</i>	
<i>Art. 11 – Accesso agli atti riferiti alle Procedure di accreditamento</i>	
CAPO IV – Norme finali	6
<i>Art. 12 – Entrata in vigore</i>	

CAPO I – Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. La Fondazione ONC (Fondazione), in coerenza con la nota ministeriale 3398 del 23.02.2022, nell'adempimento della propria finalità di interesse generale, prevista dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), intende assicurare la più ampia realizzazione dei principi di pubblicità e trasparenza, sia in relazione ai documenti deliberati dagli organi della Fondazione sia in riferimento alla propria attività generale. A tale scopo, l'ONC definisce, con il presente Regolamento, quali documenti e quali informazioni riferiti alla propria attività sono soggetti ad uno specifico regime di pubblicità e di trasparenza.
2. Per gli atti per i quali, in ragione della loro natura, non è previsto uno specifico regime di pubblicità o trasparenza, l'ONC riconosce a soggetti pubblici o privati, portatori di un interesse qualificato, un diritto ad accedere a determinate parti dei suddetti atti, ai sensi ed entro i limiti del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai documenti deliberati dagli Organismi territoriali di controllo (OTC).

Art. 2 – Principi generali

1. La Fondazione ONC, quale soggetto di diritto privato, ispira la propria attività nei confronti di tutti i soggetti portatori di interesse al principio di legalità, di buona fede, di diligenza e di correttezza.
2. Ogni atto adottato dagli organi della Fondazione può essere reso pubblico alle condizioni previste dal presente Regolamento.
3. La Fondazione ONC assume l'impegno di redigere atti chiari e comprensibili, assicurando – ove prevista – la trasparenza degli stessi in forme ordinate ed accessibili, al fine di consentire agli interessati una facile fruizione.
Ove si tratti di atti complessi, la Fondazione ONC assume l'impegno a redigere e pubblicare delle sintesi o degli stralci di deliberazione, al fine di agevolarne la comprensione e la diffusione.
4. Ogni qualvolta sia possibile o opportuno, la Fondazione ONC pubblica i propri atti sul proprio sito internet, assicurandone la massima fruibilità ed accessibilità.

CAPO II – Atti soggetti a pubblicità, trasparenza e accesso ai documenti

Art. 3 – Atti

1. Ai fini del presente regolamento, si intende come «atti» ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati all'interno dell'ONC, concernenti le attività indicate dall'art. 64, comma 5 del d.lgs. n. 117/2017 e che siano stati oggetto di discussione o approvazione del Consiglio di Amministrazione, o degli OTC, o che rientrino all'interno di quanto previsto dai Capi III o IV del presente regolamento.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le comunicazioni meramente interne, le corrispondenze e tutto quanto non espressamente contemplato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 4 – Pubblicità degli atti

1. Gli atti di cui all'art. 3, comma 1 sono resi pubblici, sia mediante strumenti di pubblicità di cui all'art. 5 sia mediante l'accesso di cui all'art. 6, fatti salvi gli atti la cui pubblicità è preclusa dalla legge.
2. La pubblicità può inoltre essere esclusa o differita per gli atti i cui contenuti possano recare un pregiudizio effettivo e serio a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In tali casi, il Consiglio di amministrazione delibera motivando le ragioni ed apponendo, ogni qual volta sia possibile, un termine finale all'esclusione della pubblicità, sentite anche le ragioni del soggetto o dei soggetti cui, ragionevolmente, potrebbe essere recato pregiudizio.

Art. 5 – Pubblicità sul sito internet

1. Sono soggetti a pubblicità sul sito internet della Fondazione i seguenti atti:
 - a) lo statuto della Fondazione;
 - b) la composizione degli organi statutari;
 - c) il bilancio economico;
 - d) la relazione annuale dell'ONC di cui all'art. 64, c.5, lett. p) d.lgs. n. 117/2017;
 - e) le relazioni annuali degli OTC di cui all'art. 65, c.7, lett. g) d.lgs. n. 117/2017;
 - f) l'elenco nazionale dei CSV di cui all'art. 64, c.5, lett. j) d.lgs. n. 117/2017, disciplinato da apposito Regolamento, anch'esso pubblicato sul sito;
 - g) il finanziamento assegnato annualmente ai CSV di cui all'art. 64, c.5, lett. e) d.lgs. n. 117/2017;
 - h) gli indirizzi strategici generali di cui all'art. 64, c.5, lett. d) d.lgs. n. 117/2017;
 - i) le linee guida per la programmazione annuale dei CSV;
 - j) la composizione degli OTC;
 - k) le procedure di accreditamento di cui all'art. 64, c.5, lett. i) d.lgs. n. 117/2017;
 - l) le FAQ riferite alle linee guida e/o alle procedure di accreditamento, ove ritenute di interesse generale;
 - m) ogni altro documento di cui il CdA disponga la pubblicazione sul sito internet.
2. Tali atti sono a disposizione di chiunque ne abbia interesse mediante l'accesso al sito della Fondazione (www.fondazioneonc.org).

Art. 6 – Accesso agli atti

1. Ciascun soggetto, pubblico o privato, può chiedere di accedere agli atti per i quali non sia prevista la pubblicità sul sito internet ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
2. Affinché la richiesta sia ammissibile, il soggetto richiedente deve essere titolare di un interesse attuale, diretto, concreto e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
3. L'interesse si ritiene *attuale* se è esistente al momento della richiesta di accesso agli atti; *diretto* se appartenente alla sfera dell'interessato che presenta la richiesta; *concreto* in quanto sussista un collegamento tra l'interessato che presenta la richiesta e l'atto o documento, e deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

Art. 7 – Modalità di accesso, tempistiche e costi di accesso

1. La richiesta di accesso agli atti è trasmessa all'ONC attraverso una richiesta presentata all'indirizzo pec della Fondazione (fondazioneonc@pec.it).
2. La richiesta deve indicare l'atto o gli atti per i quali si presenta la richiesta e deve mostrare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6.
3. L'ONC valuta la richiesta di accesso. L'istruttoria è affidata al Segretario generale che propone al Presidente della Fondazione l'accoglimento, il non accoglimento o l'accoglimento parziale o condizionato della richiesta. Il Presidente può rimettere la decisione al Consiglio di amministrazione.
4. L'ONC, nell'ambito dell'istruttoria di cui al comma 3, può richiedere integrazioni e specificazioni al soggetto interessato.
5. L'istruttoria si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta nelle forme di cui al comma 1.
6. Nel caso di esito positivo – totale o parziale – l'ONC mette a disposizione gli atti richiesti, ove possibile, in formato telematico. Su richiesta motivata e circostanziata da parte dell'interessato può essere consentita l'esibizione degli eventuali originali cartacei e l'estrazione mediante copia degli stessi. In tale ultimo caso, i costi eventuali sono a carico dell'interessato.
7. Nel caso di esito negativo, l'ONC comunica a mezzo pec, motivando.

Art. 8 – Limiti all'accesso

1. Non sono consentiti gli accessi generici o riferiti alla totalità degli atti dell'ONC.
2. L'ONC può limitare o rifiutare l'accesso allorché i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche o persone giuridiche e la loro esibizione possa recare un ingiusto pregiudizio. In tal caso, prima di procedere alla limitazione o al rifiuto, è sentito il soggetto o i soggetti il cui interesse è meritevole di tutela.
3. Nel caso di verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione o degli OTC, possono essere oggetto di accesso esclusivamente i dispositivi di delibera approvati, l'ordine del giorno, i presenti con diritto di voto e l'espressione eventuale del voto.

CAPO III – Norme speciali in tema di *Procedure di accreditamento*

Art. 9 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle *Procedure di accreditamento* di CSV, ove non derogate ed in quanto compatibili con quanto previsto dal presente Capo III.

Art. 10 – Pubblicità

1. Le *Procedure di accreditamento* di cui all'art. 64, c.5, lett. i) d.lgs. n. 117/2017 approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'ONC contengono al loro interno misure volte ad accrescere la trasparenza e la pubblicità delle medesime.
2. Le *Procedure*, in particolare, prevedono la pubblicazione sul sito internet della Fondazione:
 - a) degli estremi identificativi degli enti che hanno presentato candidatura di accreditamento;
 - b) delle decisioni di esclusione dalla Procedura degli estremi identificativi degli enti la cui candidatura è giudicata inammissibile;
 - c) della graduatoria finale delle candidature presentate;
 - d) delle eventuali FAQ.

Art. 11 – Accesso agli atti riferiti alle *Procedure di accreditamento*

1. Nell'ambito di una *Procedura* non ancora conclusa, a tutela della parità di trattamento di tutti i partecipanti, non è consentito l'accesso ai progetti di gestione, ai piani economico-finanziari ed agli altri documenti, comunque denominati, in grado di recare pregiudizio all'originalità delle proposte formulate nei predetti atti, fatto salvo che il soggetto che ha presentato tali documenti non vi consenta.
2. Risultano accessibili, anche nel corso della *Procedura*, i documenti riguardanti informazioni inerenti all'identificazione di ciascun soggetto partecipante ed il possesso dei requisiti di partecipazione.
3. I soggetti la cui candidatura sia stata giudicata inammissibile non possono esercitare il diritto di accesso ai documenti riferiti agli altri candidati, se non per la parte relativa alla sola fase di ammissibilità.

CAPO IV – Norme finali

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 28.07.2022 e successive modificazioni.